

*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)*

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto i) - Sottosezione 1 Articolo 37

*Misura 215
“PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE”*

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

***AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI NUOVE DOMANDE DI
AIUTO E/O DI AMPLIAMENTO (SUCCESSIVE AL BANDO 2010)
ANNUALITA' 2012***

PREMESSA

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai sostegni previsti dalla Misura 215 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali.

Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- S Il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Agricolo (FEASR)
- S Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Deliberazione n. 99/2007 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna in attuazione del Reg. CE n. 1698/2005. Successivamente la Commissione Europea con propria Decisione C (2007) n. 4161/2007 ha approvato il PSR. Tale decisione è stata poi modificata da ultimo con comunicazione Ares (2011) 816091 del 27 luglio 2011 con la quale la Commissione ha approvato la 6^a versione del PSR.
- S La Delibera di Giunta Regionale n. 168/2008 di approvazione del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" recante le modalità di accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione e di attivazione delle procedure di selezione delle domande di contributo;
- S La Delibera di Giunta Regionale n. 363/2008 di integrazione e modifica della D.G.R. 168/2008, che definisce l'attribuzione delle zonizzazioni territoriali, del meccanismo di selezione per la predisposizione delle graduatorie;
- S La Delibera di Giunta Regionale di 387/2010 di approvazione del Programma Operativo Misura 215 "Pagamenti per il Benessere Animale", successivamente integrata e/o rettificata dalle Deliberazioni n. 1080/2010, n. 1975/2010 e n. 2017/2011;
- S Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) di Modena approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 165/2007, successivamente modificato dalla Deliberazione 200/2007, n. 276/2010 e n. 81/2011;
- S La Delibera di Giunta Provinciale n. 148/2008 di adozione del Programma Operativo Provinciale dell'Asse 2 parte generale e disposizioni transitorie;
- S La Delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del 12 marzo 2008 che approva uno schema tipo di convenzione per la gestione associata tra la Provincia di Modena, la Comunità Montana del Frignano, l'Unione dei Comuni Terre di Castelli (ex Comunità Montana Modena Est) e l'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia (ex Comunità Montana Modena Ovest) delle domande presentate nell'ambito del PSR;
- S La Delibera di Giunta Provinciale n. 63 del 23 febbraio 2010 di aggiornamento delle delimitazioni geografiche delle aree preferenziali per la gestione del PSR;
- S La Delibera di Giunta n. del con cui si approvano i Criteri di Selezione per la definizione delle Graduatorie delle domande presentate, le Riserve Finanziarie per specie e l'apertura a tutti gli impegni tecnici indicati nel POM della Misura 215 dalla Regione;
- S La Determinazione del Direttore AGREA n. 4355 del 18 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni che definisce la "Procedura Operativa per la presentazione delle domande" sulle Misure del PSR;
- S Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

OBIETTIVI

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 la Misura è funzionale al perseguimento dell'obiettivo "Favorire metodi e condizioni di allevamento ottimali per il benessere degli animali". La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio-lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate.

CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione della Misura contenuta nel P.S.R. 2007/2013;
- all'Allegato 2 del P.S.R. "Buona Pratica Zootecnica e aree di valutazione e di miglioramento del benessere animale";
- alle ulteriori specificazioni contenute nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007- 2013".

BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti di cui alla Misura 215 gli imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche ricadenti nel territorio della Provincia di Modena e detentori di animali delle specie bovina, ovina, suina e avicola.

Possono accedere agli aiuti previsti per la Misura 215 gli imprenditori agricoli che si impegnano a dare applicazione ad uno o più degli impegni della Misura 215 del P.S.R. attivati attraverso il presente Avviso e che risultano essere:

- iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003;
- in possesso di partita IVA agricola o combinata;
- inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.

Non possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole:

- che allevano mediamente un numero di animali inferiore a 6 U.B.A.; tale valore va inteso come soglia minima di UBA oggetto di impegno/pagamento;
- che non adottano almeno un impegno di nuova introduzione, fatta eccezione per le domande di ampliamento di impegni;
- che rientrano in una delle categorie di allevamento indicate all'Allegato 2 del P.S.R. 2007/013 - Versione 3 "Esclusioni specifiche".

SPECIE ANIMALI INTERESSATE AL REGIME DI AIUTO

In coerenza con quanto indicato nelle disposizioni regionali e nel Programma Rurale Integrato Provinciale, la Misura 215 è attivata per tutte le specie animali indicate nel POM (**Bovini, Suini, Avicoli e Ovini**).

REQUISITI

Per accedere alla Misura 215 “Pagamenti per il benessere animale” i richiedenti devono, per l'intero “periodo di impegno” (5 anni):

1. possedere e rispettare i requisiti minimi e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nel " Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007/2013”;
2. mantenere i requisiti soggettivi definiti al paragrafo "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale;
3. essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Allegato II e III del Reg. (CE) n.73/2009.

E' prevista l'adesione parziale alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento). Pertanto, nella domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare il/i ricovero/i aziendale/i, tra quelli condotti, in relazione al/i quale/i intende far valere specifici impegni per il benessere animale.

I requisiti minimi e le condizioni di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle e dei ricoveri aziendali condotti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso di adesione parziale alla Misura; in tal caso, pertanto, il rispetto delle B.P.Z. dovrà essere garantito non solo all'interno del ricovero aziendale oggetto di impegno ma anche dei ricoveri comunque non soggetti ad impegno (es. locali adibiti alla rimonta, alla riproduzione, ecc) intesi come insieme delle strutture di allevamento condotte dall'impresa agricola richiedente.

Per i ricoveri e le superfici aziendali ubicati al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna resta comunque obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Essendo l'aiuto commisurato al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento assoggettate ai diversi impegni di miglioramento attivati in ciascun ricovero aziendale, il beneficiario deve garantire la possibilità di individuare dalla documentazione aziendale tutti i movimenti di capi effettuati su ciascun ricovero pertanto:

- per tutta la durata del periodo di impegno, le registrazioni dei movimenti di carico e scarico aziendali degli animali dovranno contenere anche il numero del ricovero sul quale i movimenti sono effettuati (per “numero del ricovero” si intende quello attribuito ad esso sulla domanda di aiuto), sui registri dovranno essere annotati anche i trasferimenti interni tra ricoveri.

Gli inadempimenti a tali obblighi di registrazione, qualora pregiudichino la verifica degli impegni, comportano la riduzione dell'aiuto da erogare per le UBA non controllabili così come previsto dalla D.G.R. 1187/2011.

Valutazione preventiva della domanda di aiuto

Come previsto dalla Misura 215, la valutazione del rispetto della B.P.Z. (**valutazione preventiva alla domanda di aiuto**) è differenziata a seconda della specie animale, ed in particolare:

- **per la specie bovina (latte e carne)** la valutazione preventiva dovrà essere effettuata dal richiedente, direttamente o per il tramite di un consulente tecnico, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto utilizzando uno schema di valutazione e di classificazione predefinito secondo la metodologia I.B.A. – Indice Benessere Animale. Tale valutazione andrà

rinnovata anche nel caso in cui un'azienda l'abbia già eseguita in tempi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto nell'ambito di protocolli sperimentali.

Per tale valutazione dovranno essere utilizzate apposite check-list, le cui informazioni essenziali, ai fini della classificazione, saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul sito www.ermesagricoltura.it.

La classificazione (elaborazione dei dati desunti dalle checklist) verrà attuata conseguentemente utilizzando sempre il citato supporto informatico e risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. Il rispetto della B.P.Z. sarà identificato con il livello di classificazione aziendale equivalente a "Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere" del sistema I.B.A. L'esito della valutazione e della classificazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora l'imprenditore vi faccia ricorso); tale documento costituirà allegato alla domanda di aiuto predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A. Il supporto informatico permetterà alle Amministrazioni territoriali di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell'istruttoria delle domande;

- **per le altre specie animali (ovino – latte e carne - , galline ovaiole, pollo da carne, suino)**, il rispetto della B.P.Z. dovrà essere verificato dal richiedente o per il tramite di un consulente tecnico preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto. A tal fine, dovrà essere effettuata una valutazione preventiva in allevamento utilizzando apposite check-lists le cui informazioni essenziali saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul sito www.ermesagricoltura.it.

La valutazione risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. L'esito della valutazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora vi faccia ricorso); tale documento costituirà allegato alla domanda di aiuto predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A.. Il supporto informatico permetterà alle Amministrazioni territoriali di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell'istruttoria delle domande.

Consistenza Zootecnica

La consistenza zootecnica è riferita:

1. al numero di **animali potenzialmente allevabili** in relazione alle caratteristiche strutturali dei ricoveri aziendali regolarmente autorizzati al momento della valutazione preventiva;
2. alle categorie di animali così come definite dal Manuale tecnico. Tali categorie dovranno essere convertite, secondo una specifica tabella contenuta nel suddetto Manuale tecnico, al fine di riportare nella domanda di aiuto le categorie di animali previste dalla determinazione regionale n. 3511 del 01/04/08 recante "Regolamento regionale n. 17/03 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione n. 12818/03 - Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale".

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda di aiuto. Esclusivamente per il settore bovino le non conformità

rilevate in ambito di valutazione preventiva del sistema IBA dovranno essere adeguate alle B.P.Z. non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

Per il presente bando, è concessa la possibilità alle imprese richiedenti di partecipare ai corsi di formazione in materia di benessere animale, previsti dalle B.P.Z., anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e comunque prima della concessione degli aiuti.

IMPEGNI

Gli impegni hanno durata *QUINQUENNALE* e decorrono dalla presentazione della prima domanda di pagamento, così come quanto stabilito dal Programma Operativo di Misura “Principali definizioni e abbreviazioni”. Gli impegni dovranno essere mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

Il richiedente con la presentazione della domanda di aiuto dovrà indicare gli impegni che intende assumere per ciascuna specie animale distinguendo tra:

- *impegni di mantenimento;*
- *impegni di nuova introduzione.*

La Provincia di Modena, per le specie animali indicate al paragrafo 4 del presente Avviso pubblico, intende attivare tutti gli impegni di miglioramento previsti dell'allegato 2 Misura 215 al P.S.R. “Pagamenti per il benessere animale”, inclusi quelli a priorità specifica come dettagliati nel Manuale tecnico approvato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 387 del 8/02/10.

Tali impegni determinano, congiuntamente al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, la quantificazione dell'entità del sostegno, secondo le modalità indicate nel P.S.R. 2007/2013.

Per la definizione delle UBA oggetto di impegno/pagamento occorre tenere in considerazione la tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE 1975/2006 di seguito riportata:

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi = 1,0 UBA

Bovini da sei mesi a due anni = 0,6 UBA

Bovini di meno di sei mesi = 0,4 UBA

Ovini = 0,15 UBA

Caprini = 0,15 UBA

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg = 0,5 UBA

Altri suini = 0,3 UBA

Galline ovaiole = 0,014 UBA

Altro pollame = 0,003 UBA

- A. Per impegni di **“Nuova introduzione”** si considerano l'insieme delle operazioni preliminari concluse nell'allevamento successivamente alla presentazione della domanda di aiuto entro e non oltre il termine del periodo di precondizione (**16 SETTEMBRE 2013**), che precede la prima domanda di pagamento, secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabiliti dalla Misura.

B. Per impegni di **“Mantenimento”** si definiscono l’insieme delle operazioni preliminari concluse in allevamento nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto, secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabiliti dalla Misura.

Le *operazioni preliminari*, così come definite nel Programma Operativo di Misura 215 nel paragrafo “Principali definizioni e abbreviazioni”, collegate ad impegni di “Nuova introduzione” potranno essere iniziate anche prima della presentazione della domanda di aiuto e dovranno concludersi nei termini stabiliti.

Ferme restando le condizioni sopra esposte, per impegno di “Nuova introduzione” si intende anche l’impegno in funzione del quale l’imprenditore abbia già realizzato e concluso, prima della presentazione della domanda di aiuto, parte delle operazioni preliminari che sono necessarie per assumere un impegno di miglioramento nel suo complesso (caso di impegni di miglioramento integrati che includono due o più operazioni).

Saranno ammesse all’aiuto esclusivamente le domande che prevedono almeno un impegno di nuova introduzione oltre agli impegni vincolanti, fatte eccezione per le domande di “Ampliamento di impegni”.

Gli impegni previsti all’interno della Macroarea A) Management aziendale e personale sono impegni vincolanti e pertanto devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, secondo le modalità di cui alla DGR 1080/2010 (controllo e manutenzione degli impianti automatici di allevamento in autonomia), congiuntamente ad uno o più impegni afferenti ad altre aree diverse.

L’aiuto corrispondente è pari a quello previsto per gli impegni di “Nuova introduzione”. Le operazioni preliminari collegate agli impegni vincolanti possono essere state realizzate anche nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti relativi agli impegni vincolanti sono attribuibili esclusivamente ai ricoveri aziendali oggetto di impegno di miglioramento (di “Mantenimento” e/o di “Nuova introduzione”) e devono essere calcolati in relazione al numero di capi (oggetto di impegno/pagamento espressi in UBA) presenti all’interno dei suddetti ricoveri.

Nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di “Mantenimento” che di “Nuova introduzione”, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici, farà fede l’atto amministrativo di concessione e l’accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori dell’Amministrazione competente (vedi anche “Collegamento con Misura 121 dell’Asse 1 del P.S.R. 2007/2013 o altri contributi pubblici”).

Le specifiche tecniche necessarie per la realizzazione delle operazioni preliminari e la valutazione degli impegni di miglioramento sono dettagliate nel “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007/2013” (livello minimo di applicazione dell’operazione) allegato alla D.G.R. n. 387/2010.

Tali specifiche dovranno essere rispettate anche nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici.

Modalità di attuazione degli impegni di nuova introduzione e operazioni preliminari.

Le operazioni preliminari, di diversa rilevanza sia dal punto di vista tecnico/progettuale che economico, non costituiscono oggetto di sostegno diretto da parte della Misura 215, ma sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa.

Viene concesso all'imprenditore un periodo di tempo definito di **"Precondizione"**, utile all'azienda per realizzare materialmente le operazioni preliminari collegate ad impegni di "Nuova introduzione" e finalizzate al miglioramento del benessere degli animali in allevamento.

Relativamente al bando annualità 2012 il termine del periodo di "Precondizione" per la realizzazione degli interventi di nuova introduzione è fissato nel 16 SETTEMBRE 2013

Al termine di tale periodo, e per gli anni successivi al primo anno di impegno, dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento relativa alla gestione degli impegni complessivamente assunti e mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

L'insieme delle operazioni preliminari materiali e/o immateriali correlate agli impegni di nuova introduzione dovranno essere riportate in un Piano di Interventi (PI) firmato dal richiedente, direttamente o da un proprio consulente tecnico.

Il Piano di interventi costituisce elemento necessario per la valutazione della domanda di aiuto in corso di istruttoria, sia sotto il profilo tecnico che economico, e diventa elemento fondamentale e vincolante ai fini della ammissibilità della domanda di aiuto presentata.

I Piani di Interventi dovranno:

- prevedere un tempo massimo per la realizzazione delle operazioni preliminari, con data di inizio lavori e di conclusione (effettiva o presunta);
- indicare se le operazioni correlate agli impegni abbiano o meno usufruito di finanziamenti pubblici (estremi delle domande di aiuto, delle norme e dei relativi atti amministrativi di concessione ed erogazione);
- indicare le modalità e/o gli strumenti con cui il richiedente fa fronte agli oneri economici e finanziari che le operazioni da realizzare comportano;
- contenere, per ciascun impegno di miglioramento del benessere animale, l'elenco delle operazioni preliminari che si intendono realizzare in allevamento;
- dettagliare le operazioni preliminari sopra riportate indicando gli acquisti di dotazioni e/o la realizzazione di opere e/o la fornitura di servizi con data di inizio lavori, fatto salvo il caso in cui le operazioni preliminari beneficino di finanziamenti pubblici (es. Misura 121 del P.S.R. 2007/2013). Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita, per la fornitura di servizi si fa riferimento alla data di stipula del contratto, per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente;
- contenere una relazione tecnica descrittiva, firmata dal responsabile tecnico aziendale o da un tecnico abilitato, nella quale vengono individuati gli obiettivi di miglioramento da perseguire, con riferimento alle operazioni preliminari collegate gli impegni da adottare;
- Per i ricoveri nuovi o ricoveri esistenti che a seguito di impegni di miglioramento del benessere subiscono una modifica della potenzialità iniziale, così come previsto dalla DGR

1795/20110, occorrerà indicare il numero degli animali potenzialmente allevabili riferito al nuovo assetto.

In ogni caso, l'esecuzione del Piano di Interventi allegato alla domanda di aiuto dovrà avvenire e concludersi entro e non oltre il termine del periodo di "Precondizione" e pertanto prima della presentazione della prima domanda di pagamento. Il mancato rispetto del suddetto termine o la mancata realizzazione delle operazioni preliminari propedeutiche all'esecuzione degli impegni di nuova introduzione, comporterà la revoca degli aiuti concessi all'impresa agricola.

COLLEGAMENTO CON MISURA 121 DELL'ASSE I DEL P.S.R. 2007-2013 O AD ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

Per favorire l'integrazione ed il collegamento tra gli Assi del P.S.R. 2007/2013, la Misura accorda priorità agli investimenti realizzati, da parte delle imprese agricole, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla Misura 121 dell'Asse 1 "Ammodernamento delle aziende agricole" (vedi priorità definite nel P.S.R. e ulteriori specifiche riportate al paragrafo "Criteri di selezione delle domande di aiuto e/ o ampliamento successivo al bando 2010" del presente Avviso Pubblico.

Le operazioni preliminari relative a domande di aiuto per impegni previsti dalla Misura 215 che sono eseguite beneficiando dei finanziamenti previsti dalla Misura 121, possono essere correlate, ai fini del corresponsione degli aiuti:

- 1) **ad impegni di "Nuova introduzione"**, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto della Misura 215;
- 2) **ad impegni di "Mantenimento"**, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta, dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, ricada nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto della Misura 215. Resta inteso che, per poter beneficiare degli aiuti connessi ad impegni di mantenimento, l'impresa dovrà sempre presentare, contestualmente alla domanda di aiuto, richiesta di adesione per almeno un impegno di nuova introduzione.

È comunque fatto salvo quanto definito al paragrafo del Programma Operativo "Definizioni e Abbreviazioni" della DGR 2017/2011.

Le prescrizioni di cui al presente punto valgono anche per gli impegni le cui operazioni preliminari abbiano già beneficiato di finanziamenti previsti dalla Misura ex 1A del P.R.S.R. 2000/2006 o di altri finanziamenti pubblici.

PRESCRIZIONI GENERALI

Il richiedente è tenuto a garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla tipologia e/o dalla durata di validità del titolo di conduzione degli allevamenti posseduto all'atto di presentazione della domanda di aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuto con obbligo di restituzione degli aiuti percepiti.

E' fatto obbligo alle imprese che aderiscono alla Misura 215 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente qualunque evento che possa comportare, durante il periodo di impegno, l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti minimi e/o gli impegni assunti per una o più delle cause di seguito tassativamente elencate:

- causa di forza maggiore, circostanze eccezionali, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza, variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, eventuali cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature o delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo).

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- **entro 10 giorni lavorativi** a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi -come stabilito dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, e nel caso di variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, o nel caso di cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature e delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo;
- **48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali**, con indicazione precisa della sede sostitutiva

AREE DI APPLICAZIONE

La Misura si applica nell'intero territorio regionale.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007/2013, nonché alla descrizione della Misura contenuta nel medesimo P.S.R. 2007/2013 e nel P.R.I.P. della Provincia di Modena.

Ai fini dell'individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007/2013, come recepiti nel P.R.I.P.

Per le aziende agricole che applicano impegni di miglioramento del benessere animale nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. n. 7 del 14/04/04 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/04 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

COMPETENZA

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni di miglioramento del benessere è "unica", anche se le UBA oggetto d'impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più amministrazioni.

In merito alle competenze relative alla ricezione delle domande e alla modalità d'istruttoria/selezione delle domande si richiama quanto definito nel paragrafo "Competenza" del Programma Operativo di Misura 215 di cui alla DGR 2017/2011.

Non sono ammissibili all'aiuto UBA riferite a ricoveri aziendali ubicati in altre Regioni.

Le domande di aiuto di importo inferiore o uguale a € 300,00 (trecento/00) non potranno essere considerate ammissibili.

Per quanto attiene alla titolarità del procedimento amministrativo finalizzato alla gestione delle domande, in virtù del riordino degli Enti Delegati di cui alla L.R. n. 10/2008, provvedono le

Province e le Comunità Montane territorialmente competenti nonché le Unioni dei Comuni subentranti nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura ai sensi della L.R. 15/1997.

La Provincia di Modena, su richiesta della Regione, ha approvato uno schema tipo di convenzione per la gestione associata di procedimenti amministrativi che prevede la titolarità del procedimento in capo al Direttore dell'Area Economia e la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico composto dai dirigenti e tecnici degli Enti Delegati competenti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E/O AMPLIAMENTO PER IMPEGNI DI MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE

Le domande di aiuto e/o ampliamento potranno essere presentate unicamente utilizzando il Sistema Informativo Pratiche (SOP), secondo le modalità definite nelle "Procedure per la presentazione delle domande" approvate dall'Ente Pagatore Agrea e disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

E' esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

La Regione Emilia Romagna ha stabilito che le domande di aiuto e/o ampliamento potranno essere presentate agli Enti Territoriali nel periodo compreso dal 30 Gennaio 2012 al 30 Aprile 2012.

Così come previsto dalla DGR 387/2010 l'eventuale domanda da presentarsi nel bando 2012, fatto salvo quanto previsto per le domande di ampliamento degli impegni, è consentita a condizione che gli impegni (sia di introduzione, che di mantenimento) riguardino esclusivamente ricoveri aziendali diversi da quelli già oggetto di impegno nel bando 2010.

Allegata alla domanda dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per "L'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi", necessaria alla definizione della graduatoria delle domande presentate.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

I termini sopra riportati, nonché tutti gli altri termini indicati nel presente avviso pubblico, potranno essere differiti a seguito di proroghe disposte dalla Regione Emilia Romagna, mediante l'approvazione di atti formali da parte del Direttore dell'Area Economia della Provincia di Modena.

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA;
- 2) i singoli beneficiari (*Utenti Internet*), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. n. 15/1997) vale quanto disposto dal Regolamento Regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

Modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SISTEMA INFORMATICO "SOP" PRESSO UN CAA:

la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda. Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La copia cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante il numero e la data di protocollo del sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), comprensiva degli allegati, entro il quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando, agli uffici degli Enti Delegati competenti di seguito indicati:

- Provincia di Modena presso:
 - a. Front Office sede centrale v.le Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena;
 - b. Front Office sede Area Economia via Scaglia Est 15 – 41126 Modena;
 - c. Front Office ufficio Zonale di Mirandola via per San Martino Carano 44 – 41037 Mirandola;
 - d. Front Office ufficio Zonale di Pavullo nel Frignano via Giardini n. 15 - 41026 Pavullo nel Frignano;
 - e. Front Office ufficio Zonale di Sassuolo viale XX Settembre n. 30 - 41049 Sassuolo;
 - f. Front Office ufficio Zonale di Vignola via dell'Agricoltura n. 310 - 41058 Vignola;

oppure presso le sedi degli Enti Delegati:

- Unione dei Comuni Terre di Castelli, via M. Tesi n. 1209 - 41059 Zocca tel. 059/987270 e via dell'Agricoltura - 41058 Vignola tel. 059/209149;
- Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia via Rocca n. 1 – 41045 Montefiorino tel. 0536/962708;
- Comunità Montana del Frignano via Giardini n. 15 - 41026 Pavullo nel Frignano tel. 0536/327560.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione dovuti ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

I CAA potranno trasmettere domande agli Enti Delegati solo se protocollate sul sistema SOP di AGREA. La ricezione da parte degli Enti Delegati di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande *non* potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

- 2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA SU SISTEMA INFORMATICO “SOP” E SUCCESSIVA PROTOCOLLAZIONE PRESSO UNO DEGLI ENTI DELEGATI COMPETENTI: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente agli uffici dell’Ente Delegato competente indicati dal presente bando, che provvederà ad apporre la data di ricezione ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati. In relazione alle scadenze indicate nel bando o nell’atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall’Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall’Ente Territoriale competente. L’Ente Delegato ricevente la domanda registrerà poi sul sistema di AGREA la data di ricezione della domanda ed il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita funzione “protocollo manuale” presente sul sistema informatico SOP di Agrea.

3) *CASI DI NON RICEVIBILITÀ*

Qualora pervengano domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da utenti internet solo parzialmente, senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”);
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”);

Saranno dichiarate *non ricevibili* e si procederà a dare comunicazione ai richiedenti del provvedimento di diniego.

Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema SOP di AGREA.

Identificazione delle Superfici Agricole e delle U.B.A.

L’identificazione delle **superfici agricole** aziendali e della loro utilizzazione, anche se non collegate all’attività di allevamento, è un elemento che risulta fondamentale per:

- la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dalla Misura (Condizionalità);
- l’attribuzione delle priorità, che a vario livello, sono state definite nel presente bando;

- i casi in cui gli impegni per il benessere animale comportino un collegamento funzionale tra gli animali allevati e le superfici agricole utilizzate (es. passaggio ai sistemi di allevamento all'aperto o misto, predisposizione paddocks con superfici unitarie maggiori, ecc).

Per l'identificazione degli **animali** oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 17 del Reg. (UE) n. 65/2011 ed al Reg. (CE) n. 1122/09. In relazione alle diverse specie animali, il numero di animali U.B.A. equivalenti dovrà essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione stabiliti all'Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/06, sopra riportato.

Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata, fatto salvo quanto disposto ai paragrafi "Requisiti" e "Impegni", la seguente documentazione:

- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 con evidenziata l'esatta ubicazione dei ricoveri aziendali indicando, per ogni ricovero o per ogni porzione di ricovero utilizzata con un diverso allevamento, il codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto;
- copia della relazione di "Valutazione Preventiva" prodotta con il software regionale I.B.A./B.P.Z. per tutte le specie animali allevate in azienda;
- copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di benessere animale (se già effettuato);
- documentazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di priorità "Trasversali", "Soggettivi" e/o a valenza locale;

Importante: Relativamente alle imprese agricole già in corso di impegno, che presentino una nuova domanda di aiuto e/o ampliamento, la "**Valutazione Preventiva**", già presentata in occasione del precedente bando annualità 2010 dovrà essere integrata solo nel caso in cui siano intercorse variazioni dell'assetto strutturale aziendale, anche non connesse con gli impegni in corso (variazione della potenzialità di allevamento/capienza massima dei ricoveri, chiusura dei ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri), in modo da allineare la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

In relazione alla natura degli impegni, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Per gli impegni di nuova introduzione:

- a) Piano degli Interventi (PI) di cui al paragrafo 4 "Requisiti e impegni" del POM;
- b) contratto o proposta di contratto per la fornitura di servizi da parte di terzi (per esempio impegni che prevedono il ricorso all'assistenza specializzata) dalla quale si evince la data di inizio della prestazione; in alternativa, occorrerà dichiarare in domanda di aiuto che il richiedente si impegna, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, ad acquisire e utilizzare i servizi che saranno necessari per l'assunzione dell'impegno;

Nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, il Piano degli Interventi potrà essere prodotto in forma semplificata e dovrà riportare gli estremi, degli atti di concessione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di aiuto AGREA) e una descrizione

sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio dei lavori e di realizzazione delle opere con la data effettiva o prevista di fine lavori. La rimanente documentazione sopra richiamata deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, il PI sarà quello previsto alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

Per gli impegni di mantenimento:

- a) *relazione tecnica*: descrittiva che riporti, per ciascun impegno ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- b) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es. assistenza specializzata).

Le operazioni collegate agli impegni di mantenimento dovranno essere preliminarmente accertate in corso di istruttoria da parte dell'Amministrazione competente, al fine di determinarne l'ammissibilità agli aiuti. In particolare, dovrà essere verificato che tutte le operazioni siano state regolarmente terminate o acquisite nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto.

In sede di accertamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle operazioni.

Nel caso in cui le operazioni abbiano beneficiato totalmente di finanziamenti pubblici, la relazione tecnica potrà essere prodotta in forma semplificata, e dovrà riportare gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente se disponibili, o in alternativa la data dell'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di pagamento AGREA.) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori/operazioni. La rimanente documentazione deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, la documentazione andrà prodotta solo in riferimento a quelle operazioni che non sono state oggetto di finanziamento pubblico e la relazione tecnica sarà quella di cui alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

AMPLIAMENTI DEGLI IMPEGNI

Gli impegni di miglioramento del benessere animale potranno essere oggetto di una domanda di ampliamento esclusivamente sul **BANDO 2012** alle seguenti ulteriori condizioni:

- nel caso in cui la domanda di ampliamento riguardi specie e razze animali già oggetto di impegno;
- nel caso in cui l'ampliamento comporti indubbi vantaggi per il benessere degli animali rafforzando l'impegno esistente (vedi comma 11 dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 1974/2006);
- se si tratta di ampliamento di impegno già adottato, solo nel caso in cui aumentino le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- se si tratta di impegno adottato per la prima volta, anche nel caso in cui il numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento non varia.

Gli ampliamenti che riguardano l'introduzione di nuovi impegni vengono considerati come *impegni di nuova introduzione* qualora si riferiscano ad operazioni preliminari concluse successivamente alla presentazione della prima domanda di aiuto, ma non oltre il termine ultimo utile per la presentazione della domanda di ampliamento di impegno.

Gli impegni che afferiscono ad operazioni preliminari concluse prima della presentazione della prima domanda di aiuto, ma comunque nel triennio antecedente la presentazione della domanda di ampliamento, saranno ammissibili all'ampliamento stesso e considerati come *impegni di mantenimento* (purché non già oggetto di domanda di aiuto).

Qualora l'ampliamento di impegno riguardi ricoveri aziendali precedentemente non interessati da alcun impegno è obbligatorio in ogni caso estendere su di essi le operazioni preliminari correlate all'impegno afferente all'area di valutazione del "management aziendale", mentre sarà automaticamente esteso l'aiuto relativo all'impegno afferente all'area di valutazione "personale di stalla".

Qualora l'ampliamento di impegno riguardi ricoveri aziendali già oggetto di impegno, non sarà necessario rinnovare le operazioni preliminari correlate agli impegni vincolanti.

Le UBA oggetto di impegno/pagamento nella domanda di ampliamento di impegno saranno finanziate esclusivamente per le annualità residue che concorrono al quinquennio di impegno già definito nella prima domanda di pagamento.

La domanda di ampliamento di impegno potrà essere presentata all'Amministrazione competente quale domanda di aiuto nella specifica fattispecie di "domanda di ampliamento impegno" e dovrà contenere le medesime informazioni di cui al presente paragrafo 7, per tutto ciò che riguarda gli impegni aggiunti in ampliamento. Inoltre dovrà essere allegata, sempre con riferimento agli eventuali nuovi impegni aggiunti in ampliamento, anche la documentazione consuntiva prevista per la prima domanda di pagamento.

Nei confronti del beneficiario che presenta una domanda di ampliamento di impegno l'Amministrazione competente per la concessione emanerà la decisione di concessione del sostegno o di diniego in base ai criteri di selezione e di ammissibilità previsti dal bando; in caso di diniego, l'impegno proseguirà nella modalità originaria.

In occasione della prima domanda di pagamento successiva al completamento delle opere realizzate in conseguenza dell'ampliamento o all'aumento di consistenza di animali previsto, si richiederà il pagamento con riferimento al nuovo assetto degli impegni, fermi restando gli esiti positivi dell'istruttoria sulla domanda di ampliamento e la conseguente concessione dell'aiuto, che verrà calcolato come previsto al successivo paragrafo 10 "Entità dei pagamenti".

TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI

Durante il periodo di impegno il beneficiario non potrà sostituire con impegni diversi quelli dichiarati al momento della presentazione della prima domanda di aiuto (trasformazione di impegni).

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Per quanto riguarda le istruttorie, i controlli amministrativi, i controlli in loco e la liquidazione delle domande ammesse, provvederanno la Provincia di Modena e gli enti delegati competenti (CM Frignano, Unione Comuni Terre di Castelli e Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia) sulla base della convenzione per la gestione associata del PSR.

Gli enti delegati provvederanno ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che le operazioni preliminari (connesse sia agli impegni di mantenimento che di nuova introduzione) risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

In particolare, in corso di istruttoria, dovrà essere verificato il dato relativo alla consistenza zootecnica dichiarato nella domanda di aiuto, mediante riscontro nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento. Al fine di avere eventuali ulteriori informazioni, utili al perfezionamento dell'attività istruttoria, potranno essere utilizzati anche i dati di consistenza zootecnica dichiarati dall'azienda nel sistema dell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole.

Nel caso in cui il dato relativo alla consistenza zootecnica riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento risulti superiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto, l'istruttoria dovrà includere anche una nuova valutazione preventiva attraverso la metodologia già sopra riportata utilizzando il dato riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento. In caso di esito negativo della nuova ripetuta valutazione preventiva, la domanda non potrà essere considerata ammissibile.

In ogni caso, qualora uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

L'aiuto concesso è revocato nel caso in cui il Piano degli Interventi non sia realizzato ed il beneficiario ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Amministrazione competente entro i termini fissati per la realizzazione delle operazioni preliminari.

E' consentito al beneficiario di adottare, varianti rispetto alle operazioni preliminari già indicate nel Piano degli Interventi a condizione che le varianti medesime siano tempestivamente comunicate all'Amministrazione titolare e non pregiudichino il posizionamento in graduatoria ai fini dell'accesso all'aiuto. E' esclusa la sostituzione o modifica del tipo di impegno richiesto con la domanda di aiuto.

DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIBILITÀ

La formulazione della graduatoria delle domande ammissibili avverrà sulla base del “Meccanismo di Selezione delle domande dell’Asse 2 approvato con D.G.R. 1393/2010 e succ. mod e int., tenendo conto delle priorità TRASVERSALI, TERRITORIALI, TECNICHE E SOGGETTIVE esposte nel successivo paragrafo.

L’Amministrazione Provinciale provvederà **entro 90 giorni** dalla data di assegnazione per l’*”Istruttoria di Concessione”* delle domande di aiuto sul sistema informatico SOP dell’Ente pagatore Agrea, fatte salve proroghe dovute alla gestione del Sistema Operativo Pratiche di AGREA, alla formulazione e all’approvazione mediante determinazione del Direttore dell’Area Economia delle graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento suddivise per ogni **specie animale** sulla base delle percentuali indicate nel paragrafo “GESTIONE FINANZIARIA E RISORSE ASSEGNATE”.

E’ data facoltà agli Enti di destinare, alla graduatoria per la specie animale che determina il maggiore fabbisogno finanziario rispetto alle disponibilità, le eventuali risorse non utilizzate dalle graduatorie che presentino un fabbisogno inferiore alla quota di budget attribuita.

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di approvare un elenco di beneficiari senza l’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione degli specifici criteri di selezione, qualora la dotazione finanziaria destinata a ciascuna specie animale risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili.

L’atto formale di approvazione della graduatoria o dell’elenco delle domande ammissibili sarà reso disponibile per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia di Modena www.provincia.modena.it e sul sito www.agrimodena.it con l’esclusione di ogni altra comunicazione formale.

Entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria o dell’elenco delle domande ammissibili, si provvederà alla comunicazione ai beneficiari dell’ammissione al finanziamento e dell’entità del contributo ammissibile.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE PESI ATTRIBUITI E PRIORITÀ DI AIUTO DELLA MISURA 215

I criteri di priorità per la selezione delle domande vengono distinti in *TRASVERSALI, TERRITORIALI, TECNICI E SOGGETTIVI*.

A. CRITERI TRASVERSALI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

Nel Programma Operativo della Misura 215 e nel P.S.R., sono state indicate **priorità di tipo trasversale, quali :**

- *“allevamenti interessati da specifiche misure di biosicurezza oppure allevamenti interessati direttamente o ricadenti all’interno di aree o territori interessati da specifiche misure di lotta contro le principali malattie del bestiame..”;*
- *“allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento IPPC”.*

Le priorità di tipo TRASVERSALE costituiscono il principale riferimento per la definizione delle graduatorie. Pertanto il punteggio attribuito a tale priorità è sempre superiore a quello attribuito alle priorità territoriali.

Nel caso in cui una azienda non ricada in alcuna delle aree preferenziali previste dal P.S.R. o dal presente bando (priorità territoriale a valenza locale), qualora sia stata oggetto di una attribuzione di punteggio di priorità trasversale, risulterà prioritaria rispetto ad una azienda che pur ricadendo in aree preferenziali, incluse quelle della Rete Natura 2000 o nelle ZVN, non presenta le caratteristiche per l'attribuzione delle priorità trasversali.

Le priorità di tipo TRASVERSALE devono essere considerate inerenti a caratteristiche aziendali e devono essere sommate ai punteggi delle priorità di tipo territoriale.

Nella Tabella A che segue, si identificano dei livelli di priorità che si originano dalle sovrapposizioni delle priorità trasversali a cui corrispondono i relativi punteggi.

Le priorità relative alle “misure di biosicurezza” e alla “lotta alle malattie” sono attribuibili a seguito di specifiche disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie competenti ovvero alla partecipazione delle aziende agricole a specifici piani di sorveglianza delle malattie.

Le priorità relative alla lotta alle malattie degli animali sono attribuibili esclusivamente qualora nel contempo per una azienda siano attribuibili anche le priorità relative alle misure di biosicurezza.

Le priorità relative ai requisiti di biosicurezza potranno riguardare solo alcune tipologie o categorie di allevamento. I requisiti sono costituiti dal possesso di qualifica sanitaria oppure dalla partecipazione a specifici piani di sorveglianza o di corretta prassi igienica oppure dalla dimostrazione di analisi favorevoli per i piani di autocontrollo aziendali; tali requisiti devono essere attestati dai Servizi veterinari delle ASL.

La priorità da attribuire in relazione alla *lotta contro le principali malattie del bestiame* a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti dovrà essere attribuita esclusivamente a favore delle aziende agricole/allevamenti che, nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto, ricadono all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza, individuate da specifici provvedimenti emanati da parte delle Autorità sanitarie competenti, all'interno delle quali sono state imposte misure di contenimento della malattia e/o vincoli di tipo sanitario per il bestiame.

Tabella A

Livello di Priorità	Tipi di priorità trasversali			Punteggio
	Misure di Biosicurezza	Lotta alle Malattie	I.P.P.C. Dir 96/61/CE	
1	X	X	X	600
2	X	X		500
3	X		X	400
4	X			300
5			X	200

Per definire in modo univoco i requisiti del criterio “biosicurezza” per le singole specie animali si farà riferimento alla seguente Tabella B che definisce i requisiti richiesti per le diverse tipologie di allevamento.

Per le tipologie di allevamento per le quali non sono stati individuati specifici requisiti di biosicurezza (es. bovino da carne), la priorità sarà attribuita alle aziende che sono state ricomprese all’interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti nel biennio precedente alla presentazione della domanda di aiuto, attribuendo ad esse il **livello di priorità 4** stabilito in Tabella A.

Tabella B¹

Tipologia allevamento	Definizione criterio biosicurezza		
	Requisito biosicurezza	Modalità di verifica	Autorità che comunica il possesso del requisito
Suino	Qualifica Sanitaria allevamento esente da trichine	Qualifica presente in BDN	Servizio Veterinario ASL
Suino	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall’Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (DGR n. 1795/2011)	Servizio Veterinario ASL
Bovino latte	Partecipazione piano sorveglianza Blue tongue come azienda sentinella.	Registrazione presso la ASL.	Servizio Veterinario ASL
Bovino da latte	Piano di autocontrollo mastiti attuato da almeno 6 mesi	Dati analitici autocontrollo favorevole per requisito cellule	Servizio Veterinario ASL
Bovino da latte e/o da carne	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall’Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (DGR n. 1795/2011)	Servizio Veterinario ASL
Ovino	Partecipazione al piano di selezione genetica Scrapie	Registrazione presso la ASL.	Servizio Veterinario ASL
Ovino	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall’Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (DGR n. 1795/2011)	Servizio Veterinario ASL
Ovaiola	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 6 mesi	Piano validato dalla ASL	Servizio Veterinario ASL
Ovaiola	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall’Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (DGR n. 1795/2011)	Servizio Veterinario ASL
Pollo da carne	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 3 mesi	Referti analitici favorevoli	Servizio Veterinario ASL
Pollo da carne	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall’Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (DGR n. 1795/2011)	Servizio Veterinario ASL

1 Nota alla Tabella B

L’attribuzione del criterio di priorità relativo all’applicazione dei manuali di corretta prassi igienica è subordinata all’effettiva predisposizione ed approvazione dei manuali medesimi da parte dell’Autorità competente nazionale così come previsto dalla DGR 1795 del 22/11/2010.

B. CRITERI TERRITORIALI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

Il PSR individua nei criteri territoriali un elemento di selezione.

Le priorità assegnate ai criteri territoriali sono attribuite alla Superficie Agricola Totale di una azienda, con esclusione delle superfici forestali, che ricade nelle aree preferenziali definite nel PSR e nel PRIP di Modena per la Misura 215.

Attraverso un software messo a disposizione dall'Ente Pagatore Agrea si procederà a "Pesare" le aree territoriali, sulla base dei punteggi riportati nelle tabelle sottostanti, generando un punteggio "normalizzato" compreso tra **0** e **100**.

PRIORITÀ TERRITORIALI REGIONALI

Il PSR attribuisce priorità assoluta alle aree della Rete Natura 2000 (SIC E ZPS) e alle Zone Vulnerabili ai Nitrati. A queste aree è attribuito lo stesso livello di priorità:

	Punteggio
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE,	26215
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ;	26215

PRIORITÀ TERRITORIALI PROVINCIALI

Il PRIP di Modena individua ed assegna l'ordine di priorità ad "ulteriori aree preferenziali" tra quelle indicate nel PSR suddivise per gruppi di tutela.

Nell'ambito dell'applicazione di queste priorità bisogna tenere conto della possibilità di sovrapposizione di tali aree all'interno di una stessa superficie, ma occorre garantire che i livelli di priorità assegnati ad un territorio ricadente in sovrapposizioni di aree preferenziali con livello maggiore non siano mai superati da quelli con livelli di priorità inferiore, pertanto la priorità assegnata a territori ricadenti in una sovrapposizione di aree con priorità 2, 3 e/o 4 non prevale mai rispetto a territori ricadenti in aree con priorità 1 e così a scendere come da tabella seguente:

<i>Priorità</i>	<i>Sovrapposizione di aree con diverso ordine generale di priorità</i>
<i>1</i>	<i>Sovrapposizione 1+2</i>
<i>2</i>	<i>Sovrapposizione 1</i>
<i>3</i>	<i>Sovrapposizione 2 +3 + 4</i>
<i>4</i>	<i>Sovrapposizione 2 + 4</i>
<i>5</i>	<i>Sovrapposizione 2</i>
<i>6</i>	<i>Sovrapposizione 3 +4</i>
<i>7</i>	<i>Sovrapposizione 3</i>
<i>8</i>	<i>Sovrapposizione 4</i>

Le priorità territoriali disposte dal P.R.I.P. di Modena sono:

le aree ricadenti all'interno di "Aree agricole ad alto valore naturalistico" (Aree Protette definite dalla LR 6/2005 ovvero Aree Parco e pre-parco, Riserve Naturali, Siti della Rete Natura 2000 e fasce fluviali di rispetto dei corsi d'acqua (art. 17 del PTCP), Rete Ecologica provinciale e le aree Vulnerabili ai nitrati (Dir. 91/676/CEE) così come previsto dal PSR	13107,2
le aree a rischio di erosione idrica e di franosità come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativi di cui all'Allegato 1 del PSR 2007 –2013;	6553,6

Le aree preferenziali di valenza Provinciale raggruppate per tipo di tutela sono elencate in ordine di priorità:

Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica:	Punteggio
Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque – PTCP Titolo III art. 13 B comma 6)	3276,8
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP Titolo III art. 12 comma A)	1638,4
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP Titolo III art. 12 comma B)	819,2
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP Titolo III Art. 9)	409,6
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	204,8
Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica:	
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. n. 19 del PTCP);	102,4
Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica:	51,2
Aree Protette ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/05 (Aree agricole ad alto valore naturalistico);	25,6
Zone di tutela naturalistica (art. n. 25 del PTCP)	12,8

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013 e alla DGP 65/2010 di “Aggiornamento delle delimitazione geografiche delle aree preferenziali per la gestione del PSR” nell’ambito del P.R.I.P.

C. CRITERI DI TIPO TECNICO

Le priorità tecniche sono riconducibili agli impegni di miglioramento definiti per ogni specie animale dall’Allegato 2 “BPZ e Aree di valutazione di miglioramento del benessere animale” della Misura 215 e così come meglio specificati dal “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

Le priorità tecniche non sono oggetto di attribuzione di punteggi, di conseguenza viene definito il seguente ordine di priorità:

a) **Numero totale di impegni di nuova introduzione;**

Il numero totale di impegni di nuova introduzione costituisce il principale ordinatore delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità trasversali e/o territoriali;

b) **Numero totale di impegni di mantenimento;**

Il numero totale di impegni di mantenimento costituisce l’elemento ordinatore di secondo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione.

c) **Numero totale di impegni a priorità specifica;**

Il numero totale di impegni a priorità specifica costituisce l’elemento ordinatore di terzo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e di mantenimento, cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione e di impegni di mantenimento.

D. CRITERI DI TIPO SOGGETTIVO

Sono ulteriori criteri di selezione individuati dal PSR, dal POA Asse 2, dal POM Misura 215 e dallo strumento di programmazione locale PRIP di Modena. Tali criteri agiscono in maniera subordinata rispetto alle priorità precedentemente riportate.

Le priorità soggettive possono essere utilizzate esclusivamente per differenziare posizioni ex-equo (stessa posizione in graduatoria) tra due o più beneficiari.

criteri di tipo soggettivo a valenza regionale

1. **Progetti collettivi di cui all’Asse 1:** impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all’interno di specifici progetti collettivi di cui all’asse 1;
2. **Requisiti di professionalità e redditività:** nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell’ambito della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. E’ riconosciuta priorità ai conduttori che realizzano le operazioni preliminari della Misura 215 attraverso l’attuazione della Misura 121;
3. **Iscrizione ai libri genealogici:** limitatamente alle specie bovino, ovino, suino, le aziende iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l’accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte;

4. **Partecipazione ai programmi di assistenza tecnica:** è accordata priorità alle aziende agricole che partecipano ai programmi di assistenza tecnica al settore zootecnico attuati ai sensi della L.R. n. 28/1998, L.R. n. 27/1997 o della L.R. n. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
5. **Aziende certificate biologiche:** è accordata priorità ad aziende certificate biologiche. Tale priorità è accordata solo per le aziende che allevano animali oggetto di impegno in regime di zootecnia biologica.

I tipi di priorità sopra riportati sono applicati sempre in modo subordinato, ciò significa che nessuna contemporanea coesistenza dei livelli di priorità inferiori può superare un livello di priorità superiore.

Per le sole aziende che allevano animali della razza suina è accordata priorità qualora:

- a) costruite o ristrutturate prima del 15 marzo 2004, e che la ristrutturazione è avvenuta conformemente ai requisiti previsti dal D.lgs n. 53/2004. Tale priorità è riconosciuta solamente ai ricoveri oggetto d'impegno;
- b) che adeguano le recinzioni e i sistemi di alimentazione degli animali e di raccolta e di gestione delle deiezioni e dei depositi degli attrezzi, ai fini dell'ottenimento delle qualifiche sanitarie;

criteri di tipo soggettivo a valenza provinciale

Il PRIP di Modena definisce ulteriori priorità soggettive trasversali a tutti gli Assi, stabilendo di applicarle secondo il seguente ordine di priorità decrescente:

1. **Accordi agroambientali locali:** viene riconosciuta priorità alle aziende aderenti ad Accordi agroambientali approvati dall'Amministrazione Provinciale entro il termine ultimo di presentazione delle domande di indennità;
2. **Agricoltura e zootecnia biologica;**
3. **Comparto produttivo:** le aziende zootecniche avranno priorità rispetto alle altre, e nell'ambito delle aziende zootecniche è riconosciuta priorità a quelle destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;

per i punti 2 e 3 verrà considerato il seguente ordine di priorità:

- a. aziende zootecniche certificate BIO destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
- b. altre aziende zootecniche certificate BIO;
- c. aziende zootecniche NO BIO destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
- d. altre aziende zootecniche NO BIO;

4. Imprenditoria giovanile e femminile secondo il seguente ordine di priorità:

- | | | |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. donne < 40 anni con 1° insediamento; 2. uomini < 40 anni con 1° insediamento; 3. donne < 40 anni; 4. uomini < 40 anni; 5. donne > 40 anni; 6. uomini > 40 anni; | } | azienda Imprenditore Agricolo Professionale |
|---|---|---|

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 7. donne < 40 anni; | } | azienda NO Imprenditore Agricolo Professionale |
| 8. uomini < 40 anni; | | |
| 9. donne > 40 anni; | | |
| 10. uomini > 40 anni | | |

Nell'ambito dei criteri soggettivi, il PRIP definisce un'ulteriore priorità alle aziende che:

- allevano specie o razze animali a rischio di estinzione (indicate dall'azione 5 della misura 214) e/o alle aziende zootecniche che praticano il pascolamento in modo sistematico.

Qualora l'applicazione dei criteri soggettivi sopraindicati non sia sufficiente a dirimere i casi di domande ex –equo, verrà data priorità alle domande con il beneficiario avente età anagrafica inferiore.

GESTIONE FINANZIARIA E RISORSE ASSEGNATE

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali e provinciali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione";
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale".
- n. 332/2010 di assegnazione agli Enti Territoriali della riserva di premialità a seguito dell'analisi dell'efficienza finanziaria, cha attribuito ulteriori risorse alle misure del PSR;
- n. 1132 del 26 luglio 2010 di assegnazione agli Enti territoriali delle risorse aggiuntive derivanti dalla riforma "Health Check" e dell'accorpamento alla Regione dei Comuni dell'Alta Valmarecchia;
- n. 1477 del 7 ottobre 2010 di ridefinizione della tempistica per l'attivazione dei bandi delle Misure dell'asse 2;
- n. 269 del febbraio 2011 di assegnazione agli Enti Territoriali delle risorse derivanti dalle economie a seguito dell'attivazione dei progetti di filiera e riparto delle risorse aggiuntive derivanti dall'Health Check ai GAL;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 81 del 9 marzo 2011 di approvazione della 3° versione del PRIP della Provincia di Modena.

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

La modifica apportate alla tabella finanziaria del PRIP della Provincia di Modena con Delibera del Consiglio Provinciale n. 81 del 9 marzo 2011 (approvazione 3° Versione), ha consentito di incrementare di un importo di €3.400.000 € la dotazione finanziaria precedentemente prevista per la Misura 215, passando da un importo di €1.051.777 ad €4.451.777.

Tenendo conto delle risorse già impegnate sul bando 2010 le risorse disponibili per l'accoglimento di nuove domande nel bando 2012 risultano pari a **€ 1.353.325,18** così come meglio specificato nella tabella sottostante.

Così come previsto dalle Disposizioni Regionali, si è provveduto a stabilire delle "Riserve finanziarie per specie".

Specie animale	% di risorse riservate	Anno 2012 (risorse disponibili a bando)	Anno 2013 (riduzione al 80% del premio 2012)	Totale risorse dedicate ad ogni specie animale
Riserva Bovini	65	€ 879.661,37	€ 703.729,09	€ 1.583.390,46
Riserva Suini	20	€ 270.665,04	€ 216.532,03	€ 487.197,06
Riserva per Avicoli	10	€ 135.332,52	€ 108.266,01	€ 243.598,53
Riserva per Ovini	5	€ 67.666,26	€ 54.133,01	€ 121.799,27
Totale risorse disponibili	100	€ 1.353.325,18	€ 1.082.660,14	€ 2.435.985,32

INDENNITA' CONCEDIBILI

Il sostegno viene espresso in Euro/UBA. L'entità del sostegno per ogni impegno (premio base) è indicata dalla Misura 215 ed è stata calcolata su base annua. Inoltre, per alcune specie animali previste dalla Misura, il sostegno è stato differenziato in relazione alla specializzazione/indirizzo produttivo, come indicato nella tabella sottostante:

Specie animale/Indirizzo produttivo Livello massimo del sostegno (Euro/UBA)	
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna	€303,50
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura	€196,49
Bovino da latte per latte alimentare	€202,58
Bovino da carne: vitellone pesante ciclo aperto	€75,85
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo chiuso /misto	€242,64
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo aperto	€193,68
Bovino da carne: vitello a carne bianca	€40,23
Ovino (Latte o Carne)	€80,33
Galline Ovaiole	€60,00
Pollo da Carne	€23,33
Suino	€35,30

Per quanto riguarda la specie bovina da latte, all'interno della categoria "Formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna" ricadranno le aziende agricole produttrici di formaggio Parmigiano Reggiano (in modo prevalente riguardo alla destinazione del latte) ubicate:

- nelle zone svantaggiate, così come delimitate e definite dalla Regione ai sensi dell'art. 3 par. 3 e 4 della Direttiva n. 75/268/CEE;
- nelle aree ricadenti nell'ambito generale "montagna" così come individuato dal P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 2 "La zonizzazione definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale" del cap. 5.3.2.2.

Le aziende non ricadenti nelle zone suddette ricadranno nella categoria "Formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura". Le aziende che producono latte destinato a produzioni diverse da quelle sopraindicate verranno assimilate alla categoria "formaggio grana padano/latte alimentare".

Si riconoscerà l'aiuto definito per il formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il/i ricovero/i aziendale/i, oggetto dell'/gli impegno/i, ricade/ono all'interno delle suddette aree;
- almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno delle suddette aree.

In ogni caso, fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti saranno corrisposti in relazione al tipo di impegni richiesti in domanda per il numero delle UBA ad essi assoggettate, e suddivisi tra impegni di mantenimento e impegni di nuova introduzione.

Nel caso del mantenimento l'entità del premio base dovrà essere decurtata del 50%.

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione.

Il livello del sostegno per ogni singolo impegno di nuova introduzione sarà dato dal prodotto del "premio base" proprio dell'impegno per il numero di UBA oggetto di impegno/pagamento associate ad esso.

L'entità complessiva del sostegno, così come sopra definita, per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità.

La domanda di pagamento di ogni anno dovrà fare riferimento, all'entità del sostegno riferito a ciascun impegno, espresso in Euro/UBA, per il numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento secondo quanto di seguito riportato:

- 1) prima domanda di pagamento: 100% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 2) seconda domanda di pagamento: 80% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 3) terza domanda di pagamento: 60% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 4) quarta domanda di pagamento: 40% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 5) quinta domanda di pagamento: 20% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento.

Il massimale aziendale (Euro), per ciascuna annualità, è definito moltiplicando il livello, di sostegno, espresso in Euro/UBA, per il numero di UBA oggetto di impegno e di pagamento.

Le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto di impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione degli aiuti, fatto, salvo quanto specificato al paragrafo "Domande di pagamento" del POM.

Gli ampliamenti di impegni sono ammissibili solo se la loro adozione non determina un superamento del massimale stabilito per specie/indirizzo produttivo. Nel caso di ampliamenti che comportano l'aggiunta di impegni, l'entità del sostegno massimo attribuibile, espresso in Euro/UBA, dovrà essere calcolato al 100% del livello di sostegno dell'impegno introdotto in ampliamento nel I° anno di pagamento, riducendo il medesimo di un 20% per ogni anno residuo, fino al termine del periodo di impegno.

Nel caso di ampliamenti che comportano unicamente l'aumento di UBA a premio su impegni già avviati con la domanda iniziale, il sostegno per le UBA incrementate sarà calcolato allo stesso livello di quello per le UBA già oggetto di impegno iniziale.

CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI

I sostegni previsti dalla Misura sono cumulabili con quelli previsti dalla Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Allo stesso modo non sono previste incompatibilità né limiti di cumulabilità con le indennità compensative in zona svantaggiata previste dalle Misure 211 e 212.

Inoltre non sono ravvisabili potenziali situazioni di doppio finanziamento con i sostegni specifici previsti dall' art. 68 del Reg. CE n. 73/2009.

L'organismo pagatore (AGREA) eseguirà i controlli su tutte domande prima di effettuare il pagamento per verificare eventuali incongruenze con i dati riportati nelle relative banche dati gestionali.

DOMANDE DI PAGAMENTO

Con riferimento all'art. 2 del Reg. UE n. 65/2011, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti per impegni di miglioramento del benessere animale durante il periodo di impegno solo attraverso la presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità stabilite da A.G.R.E.A..

I beneficiari, per poter presentare la **prima domanda di pagamento**, devono avere, concluso le operazioni preliminari e trasmettere all'Amministrazione competente, unitamente alla domanda di pagamento, la richiesta di verifica di fine lavori e la documentazione consuntiva completa; tale documentazione dovrà attestare che le operazioni sono state eseguite entro i tempi previsti nella concessione dell'aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuti.

Per la presentazione delle domande di pagamento sono previste tre finestre annuali (**FEBBRAIO – GIUGNO - SETTEMBRE**) in cui il beneficiario potrà presentare la prima "Domanda di pagamento".

Per ciascun beneficiario la ciclicità annuale per la presentazione delle domande successive, sarà determinata dal periodo/finestra in cui ha presentato la prima domanda di pagamento.

In caso di ampliamento di impegno, la domanda di pagamento sarà comunque unica per ciascun beneficiario e conterrà la richiesta del sostegno per tutti gli impegni, sia quelli avviati con la domanda iniziale, sia quelli incrementati o aggiunti con la domanda di ampliamento.

Un beneficiario che ha presentato domanda di ampliamento o di variante, ma non ha ancora ricevuto la notifica relativa alla concessione o alla non ammissibilità dello stesso al momento della propria scadenza annuale di presentazione della domanda di pagamento, potrà presentare “una tantum” la domanda di pagamento alla prima finestra di presentazione utile dopo la notifica, ferma restando per gli anni successivi la scadenza originaria.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRIMA DOMANDA DI PAGAMENTO

Alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati tutti i documenti necessari per procedere all'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti, dell'acquisizione dei servizi, dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, e dell'adozione di specifiche pratiche o tecniche gestionali di allevamento.

Tali documenti saranno differenziati a seconda che le operazioni preliminari siano connesse ad impegni di nuova introduzione o impegni di mantenimento.

Nel caso di impegni di nuova introduzione alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati:

- a) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno, ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- b) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata);
- d) documentazioni utili ad attestare l'esecuzione delle operazioni preliminari correlate agli impegni;
- e) nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici pubblici, alla domanda andrà allegata apposita relazione tecnica finale che riporta , una descrizione sintetica delle operazioni introdotte correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori, gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda AGREA). Pertanto, per tali impegni non sarà necessario allegare la documentazione richiesta dalla lettera a) alla lettera e).

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, ovviamente la documentazione andrà prodotta solo in riferimento alle operazioni non già oggetto di aiuto.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA DOMANDA DI PAGAMENTO

Nella prima domanda di pagamento il beneficiario dovrà dichiarare il rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale.

ISTRUTTORIA E CONTROLLI SULLA PRIMA DOMANDA DI PAGAMENTO

L'Amministrazione Provinciale e gli Enti Delegati associati nella gestione amministrativa delle domande effettueranno l'istruttoria delle domande di pagamento.

I controlli che saranno eseguiti sul 100% delle prime domande di pagamento consistono in un accertamento finale di tipo tecnico/amministrativo, che comprenderà una visita sui ricoveri aziendali.

Tali controlli, limitatamente agli impegni aggiunti in ampliamento, saranno effettuati anche in relazione alla prima domanda di pagamento annuale successiva ad un ampliamento di impegno.

Al momento del controllo tecnico-amministrativo il funzionario incaricato verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le operazioni e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, o che sia decorso senza rilievi il periodo di "silenzio assenso" nei Comuni e per le opere che lo prevedono;
- che gli impegni di mantenimento siano stati effettivamente mantenuti in azienda e che a carico delle operazioni preliminari ad essi collegate non si siano verificate modifiche o variazioni sostanziali;
- che le operazioni preliminari relative a gli impegni di nuova introduzione siano state ultimate e realizzate secondo le specifiche tecniche previste dalla Misura 215.

Nel caso di operazioni preliminari che abbiano usufruito di finanziamenti pubblici per la loro realizzazione, ai fini del controllo dovranno essere opportunamente richiamati gli estremi degli atti relativi all'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, dell'eventuale controllo in loco, e di liquidazione emessi da parte dell'Amministrazione che ha erogato i finanziamenti.

Le risultanze dei controlli effettuati dalle Amministrazioni per procedure connesse all'attuazione di altri finanziamenti pubblici (per es. Misura 121) potranno ritenersi valide anche per l'accertamento finale delle operazioni preliminari connesse agli impegni oggetto di pagamento della Misura 215.

Pertanto, l'Amministrazione potrà decidere di non effettuare la visita di controllo aziendale prevista sul 100% delle aziende beneficiarie, fermo restando l'obbligo di verifica di tutte le condizioni specifiche connesse al pagamento degli aiuti (operazioni preliminari o parti di esse non oggetto di finanziamento pubblico, numero di UBA dichiarate in domanda dal beneficiario ed oggetto di impegno/pagamento, ecc.) In sede di verifica finale delle domande di pagamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione o gestione delle operazioni.

Su un campione del 5% delle domande, estratto dall'Ente Pagatore AGREA, saranno condotti inoltre specifici **controlli "in loco"** ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE 65/2011.

Tali controlli dovranno verificare, in ciascuno dei ricoveri oggetto di impegno:

- che gli animali effettivamente allevati (come consistenza media non siano inferiori alle UBA oggetto di impegno / pagamento);
- che gli animali effettivamente presenti, (come consistenza puntuale) non superino e non abbiano superato nel periodo a cui è riferito il controllo, il numero di animali potenzialmente allevabili,

fatto salvo l'ulteriore margine di tolleranza del 5% attribuito a questi ultimi (UBA) così come previsto dal paragrafo 7 del POM della Misura 215;

- che questi siano in regola con le norme di identificazione e registrazione degli animali;
- che siano rispettati gli impegni e vincoli previsti dalla Misura.

I controlli di cui sopra alla seconda e terza linea dovranno essere eseguiti anche nei ricoveri non oggetto di impegno.

Se nell'ambito del controllo sulla consistenza zootecnica effettuato nel corso di una annualità di impegno fosse riscontrata una presenza media sul periodo parziale (dal momento di presentazione della domanda di pagamento al momento di controllo) inferiore al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, si dovrà programmare il completamento del controllo dopo il termine dell'annualità, per il riscontro del dato medio annuale.

Fatto salvo:

- quanto sopra riportato in relazione alla verifica della capacità massima dei ricoveri;
- i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali;

Se su uno o più ricoveri si riscontrasse in un qualsiasi momento del periodo di impegno un superamento puntuale del numero di animali potenzialmente allevabili, il beneficiario sarà considerato inadempiente rispetto al requisito minimo di ammissibilità previsto dalla misura (rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z.) e sarà revocata la concessione del sostegno per tutto il periodo di impegno.

Una quota del campione controlli in loco sarà inoltre assoggettata al controllo di condizionalità; il sub campione condizionalità dovrà essere corrispondente almeno all'1% dei beneficiari della Misura; potranno essere considerati a tal fine i controlli effettuati sulla condizionalità sui medesimi beneficiari anche se derivanti da estrazioni riferite ad altre Misure o alla domanda unica.

DOMANDE DI PAGAMENTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Il controllo delle domande andrà eseguito, da parte dell'Amministrazione competente, secondo le modalità che verranno stabilite dall'Ente Pagatore AGREA.

Per tali controlli valgono le indicazioni sul controllo in loco già definite per la prima domanda di pagamento.

Nessun aiuto potrà essere erogato nell'annualità di impegno in cui il beneficiario non presenta domanda di pagamento o la presenta oltre la scadenza annuale. Se l'omissione della domanda di pagamento annuale è conseguenza della cessazione dell'impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore, la concessione del sostegno dovrà essere revocata con recupero delle annualità già erogate. Negli altri casi, da parte dell'ufficio istruttore dovrà essere comunque controllata la continuità dell'impegno, e se la verifica avrà dato esito positivo il beneficiario potrà continuare a presentare domande di pagamento nelle annualità successive.

CASI PARTICOLARI VERIFICABILI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Fermo restando quanto stabilito dalla Misura 215, e cioè che le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno il beneficiario dovrà procedere come rispettivamente indicato, tenendo conto che le domande di variante potranno essere presentate in qualsiasi momento a partire dalla concessione del sostegno:

A) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO

Il beneficiario che intendesse ridurre l'impegno (sia come numero di UBA oggetto di impegno/pagamento che come tipologia di impegni adottati), dovrà presentare, prima della domanda di pagamento, una “**domanda di variante**” alla domanda di aiuto, allegando documentazione tecnica o note esplicative in merito alle motivazioni di tale richiesta.

Sulla domanda di variante l'Amministrazione competente effettuerà un'istruttoria e rilascerà una nuova concessione o, in alternativa esprimerà il proprio diniego.

Nello stesso atto, l'Amministrazione competente definirà gli importi oggetto eventualmente di riduzione/restituzione. Gli unici casi in cui l'Amministrazione competente potrà non esigere la restituzione degli aiuti già erogati sono quelli derivanti da riduzione del numero di animali allevati o degli impegni per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali, così come previste dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006;

B) VARIAZIONI DOVUTE A CIRCOSTANZE ECCEZIONALI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali dovranno essere notificate dai beneficiari nei termini previsti dal precedente paragrafo 4) e debitamente accertate da parte delle Amministrazioni competenti. Queste ultime inoltre accertano se esistono le condizioni tecniche e amministrative affinché il beneficiario possa continuare ad applicare gli impegni e a godere del diritto all'aiuto per il numero di UBA ammissibili al pagamento. Tali UBA potranno al massimo corrispondere al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento riportato nella domanda di pagamento precedente al momento in cui sono sopravvenuti i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali. In ogni caso resta fermo quanto disposto dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 65/2011 e dall'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 per le cause di forza maggiore e/o per le circostanze eccezionali.

Se il beneficiario al quale sono state riconosciute le condizioni di circostanza eccezionale o causa di forza maggiore è in grado di ripristinare le originarie condizioni dell'allevamento entro il termine per la presentazione della successiva domanda di pagamento, l'Amministrazione competente potrà ammettere la prosecuzione dell'impegno, per le annualità successive, alle medesime condizioni predeterminate nell'originario atto di concessione. Viceversa, se le riduzioni di impegno rivestono carattere permanente, il beneficiario prima della successiva scadenza annuale della domanda di pagamento, dovrà presentare apposita “**domanda di variante**” in diminuzione.

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali si verificano a ridosso della scadenza annuale della domanda di pagamento (febbraio, giugno, ottobre), nell'atto in cui l'Amministrazione competente accerta l'esistenza di tali condizioni, può essere concessa la possibilità di uno slittamento (una tantum) della presentazione della domanda di pagamento alla finestra successiva, fermo restando il mantenimento del periodo di impegno;

C) VARIAZIONI DELL'ASSETTO STRUTTURALE AZIENDALE NON CONNESSE CON L'IMPEGNO

Le modifiche dell'assetto strutturale aziendale (variazioni della capienza massima dei ricoveri, chiusura di ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri), anche quando non interessino ricoveri assoggettati ad impegni, sono comunque rilevanti in relazione al rispetto delle B.P.Z..

Nei casi sopra citati occorre quindi sempre integrare la relazione di “Valutazione preventiva” e presentarla congiuntamente ad una variante alla domanda di aiuto, che, pur non comportando diminuzione dell'impegno, allinei la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

L'Amministrazione competente, fatto salvo quanto successivamente indicato in merito ai cambi di beneficiario, accerterà la permanenza del requisito di ammissibilità e confermerà, nel caso, la concessione.

CONTROLLI

Per poter garantire la controllabilità della Misura, i beneficiari dovranno annotare obbligatoriamente, sui registri di carico e scarico aziendale, il numero del ricovero a cui si riferisce ciascun movimento dei capi registrato. Potranno valere a questo fine anche altre forme di registrazione analitica dei movimenti dei capi che le aziende beneficiarie abbiano già in uso, purché idonee a permettere l'individuazione delle consistenze di animali di ciascun ricovero aziendale sottoposto a impegno.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. UE 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle misure attuative ed integrative in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni previste dalla D.G.R. 1187 del 04 agosto 2011 di cui al Reg. UE 65/2011 e al D.M. MIPAAF n. 30125 del 22/12/09.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007/2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI

Irregolarità

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare agli artt. 18, 19 e 21 del Reg. UE 65/2011 ed allo specifico sistema sanzionatorio.

E' inoltre previsto il **"recupero degli importi indebitamente percepiti"** (vedi art. 5 del Reg. UE 65/2011 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per impegni di miglioramento del benessere degli animali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nella Misura 215, nell'Allegato 2 al P.S.R. e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

I requisiti richiesti per l'accesso agli aiuti della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di impegno, pena la revoca della concessione del sostegno ed il recupero degli aiuti come dall'art. 5 del Regolamento UE n. 65/2011.

In relazione ad ogni singolo impegno di miglioramento del benessere animale oggetto di domanda, inoltre, gli aiuti concessi sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi le operazioni preliminari entro i termini stabiliti o realizzi operazioni preliminari difformi da quelle connesse all'attuazione dell'impegno medesimo.

2. Difformità di UBA

Per i casi di “difformità” delle UBA si rimanda in particolare all’art. 17 del Reg. UE n. 65/2011 e a quanto specificato al paragrafo 11 “Domande di pagamento”. Per le specie diverse dai bovini ed ovicapri (suini ed avicoli) si applica quanto prescritto all’art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e succ. mod. e int.

Gli indici di conversione in UBA adottati per l’applicazione della Misura sono unicamente quelli stabiliti dall’Allegato V del Reg. (CE) 1974/2006.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti per il benessere degli animali” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 215 sono specificati nell’Allegato 2 al P.S.R. del P.S.R. 2007-2013 e nel “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”. Gli stessi devono essere rispettati per l’intero periodo di impegno.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. UE n. 65/2011 ed all’art. 14 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e succ. modif e integr. In particolare si richiama quanto previsto per quanto riguarda l’individuazione della gravità, dell’entità e della durata degli inadempimenti e la conseguente determinazione degli importi da ridurre. Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura 215, compreso il caso in

cui non risultino ammissibili a pagamento impegni di nuova introduzione; in tale evenienza si procederà alla revoca della concessione ed al recupero degli aiuti percepiti ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE n. 65/2011 e dell’art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009.

CAMBIO BENEFICIARIO

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti per il benessere animale, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la titolarità della sua azienda ad un altro soggetto, colui che acquisisce la conduzione (cessionario), se in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Misura, potrà proseguire l’impegno in corso in qualità di subentrante. Le casistiche possibili sono le seguenti:

	Divisione aziendale	Cambio di conduzione senza divisione aziendale
Subentrante senza impegni sulla Misura 215 in corso	requisiti già previsti per il cambio di conduzione senza divisione aziendale, siano rispettate anche le condizioni specifiche di ammissibilità alla Misura su tutte le porzioni in cui si divide l’azienda, in particolar modo dovranno essere rispettati, in ciascuna delle parti in cui l’azienda si divide, gli impegni vincolanti. È fatta eccezione per l’impegno di nuova introduzione, che potrebbe trovarsi anche in una sola delle parti in cui viene divisa l’azienda.	il subentro potrà essere considerato ammissibile a condizione che il subentrante possieda i requisiti soggettivi e rispetti le condizioni di accesso per aderire alla Misura (compresa la formazione), non sia oggetto di esclusioni specifiche e, qualora conduca al contempo altri allevamenti, presenti per essi la valutazione preventiva da cui risulti il rispetto delle B.P.Z.

Subentrante con altri impegni sulla Misura 215 in corso	Il subentrante, con una domanda di variante alla propria domanda di aiuto, aggregherà ai propri impegni già in essere, gli impegni collegati ai ricoveri acquisiti per subentro ed allineerà la scadenza di presentazione dell'unica domanda annuale di pagamento a quella già adottata per i propri impegni. Gli impegni oggetto di subentro saranno cumulati con quelli già in essere e non potrà pertanto essere ammesso un subentro che determina, attraverso la sommatoria dei premi base di ciascun impegno, il superamento del massimale previsto per specie animale/indirizzo produttivo. Gli impegni manterranno ciascuno il periodo originario di durata.	
Casi misti: subentranti con e senza impegni in corso o mantenimento di parte della conduzione al beneficiario iniziale	Nelle situazioni "miste" (diversi subentranti con e senza impegni già in atto) ed anche nei casi in cui il beneficiario originario intenda continuare l'impegno su una parte dei ricoveri di cui mantiene la conduzione, valgono entrambe le regole sopra indicate per i subentranti con impegni in corso e per quelli senza altri impegni.	Caso non verificabile

Obblighi del subentrante:

- dare comunicazione del subentro al CAA al quale ha conferito mandato per l'“*Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003, al fine di aprire o aggiornare, se ne ricorre il caso, la propria posizione anagrafica;
- presentare una domanda di variante alla propria domanda di aiuto o una domanda per “cambio beneficiario” entro i medesimi termini di cui sopra e corredata della documentazione necessaria a descrivere e motivare le variazioni effettuate, compresa l'eventuale nuova valutazione preventiva;
- presentare domanda di pagamento, se ottenuta la concessione al subentro, alla prima scadenza annuale utile, in base alla ciclicità annuale definita dalla prima domanda di pagamento relativa agli impegni su cui si subentra (o mantenendo la propria ciclicità annuale nel caso in cui il subentrante abbia altri impegni in corso).

Se il subentro avviene nel corso del periodo di precondizione, la notifica di concessione al subentro definirà i termini per la presentazione della prima domanda di pagamento.

Obblighi del cedente:

- se la cessione è parziale, dovrà aggiornare la propria posizione anagrafica qualora essa sia variata;
- sempre in caso di cessione parziale, dovrà presentare domanda di variante alla propria domanda di aiuto.

Se il cessionario non intende subentrare negli impegni:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente o anche disgiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, entro gli stessi termini di cui al comma 3 dell'art. 5 del R.R. 17/2003, che l'impegno viene interrotto o ridotto in quanto il cessionario non intende subentrare negli impegni in atto. Nei casi di rinuncia parziale dovrà essere presentata la domanda di variante in riduzione dal beneficiario iniziale.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto....” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti, e previo atto di concessione al subentro dell'Amministrazione competente.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'/gli impegno/i originariamente assunto/i è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

CONTROLLI DELLA CONDIZIONALITÀ E DELLE BUONE PRATICHE ZOOTECHNICHE

Ai fini del rispetto della Condizionalità si richiamano:

- il Reg. (CE) n. 73/2009, artt. 4, 5 e 6 e Allegati II e III;
- il Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009;

In applicazione dell'art. 51 del Reg. (CE) n. 1698/2005 i beneficiari degli aiuti previsti dalla presente Misura sono tenuti al rispetto dei requisiti di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come recepiti dallo Stato italiano dal Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (GURI n. 303 del 31 dicembre 2009) e dalla Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni che vengono adottate per ciascun anno solare.

Ai fini dell'attuazione dei controlli di Condizionalità si richiamano inoltre:

- il Reg. (UE) n. 65/2011;
- il Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e succ. modif. e integr.

Durante il periodo di impegno, i beneficiari dovranno altresì rispettare i requisiti minimi previsti dalla Buona Pratica Zootecnica così come richiamati nell'Allegato 2 al PSR 2007-2013.

In ogni caso, la mancata ottemperanza alle pertinenti norme della condizionalità e degli ulteriori standard previsti dalla B.P.Z. comporterà anche l'applicazione dell'art. 15 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e succ. modif. e integr.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del Procedimento è individuato nel p.a. Marco Gobbo titolare della P.O. "AgroAmbiente", tel. 059-209795 e-mail: gobbo.m@provincia.modena.it.

INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Modena.

INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, e

che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Economia Dott. Giuseppe Todeschini. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente:
<http://www.provincia.modena.it>